

Statuto

Sezione 1

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Federmanager Alessandria è l'organizzazione sindacale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali della provincia di Alessandria cui possono aderire i dirigenti e i quadri apicali di aziende produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie (di seguito denominata Associazione).

Art. 2 L' Associazione ha durata illimitata, è apartitica, non ha fini di lucro e si propone:

- a) di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli appartenenti alla categoria, assistendoli in vertenze sindacali collettive e individuali e partecipando a trattative per stipula di accordi, contratti collettivi di lavoro, condizioni previdenziali ed assistenziali in genere nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Azienda ed Organo tecnico e sindacale, il tutto in armonia con i principi derivanti dal successivo Art. 3;
- b) di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1, sezione II, dell'accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (identificati collettivamente come "quadri apicali"), dei quadri non rientranti in quest'ultima definizione – attraverso l'iscrizione alle Organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 dello Statuto Federale e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo (in appresso tutte collettivamente riferite come "Categoria") in tutte le sue componenti;
- c) di fornire consulenza previdenziale, assistenziale ed assicurativa ai propri soci;
- d) di assistere i propri associati anche durante i periodi di attività all'estero, segnatamente per quanto riguarda la tutela dei diritti sindacali, assistenziali e previdenziali riferibili all'ordinamento legislativo italiano;
- e) di sollecitare e consolidare la cooperazione tra gli associati di cui all'art. 1 finalizzandola ad approfondire lo studio delle problematiche di comune interesse;
- f) di promuovere azioni ed iniziative di carattere tecnico e culturale, che tendano alla qualificazione e alla valorizzazione della funzione della categoria, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri e dei contributi che essa può mettere a disposizione di tutte le parti sociali;
- g) di dare il contributo della categoria alla soluzione dei problemi generali interessanti la categoria medesima, ponendosi come strumento di supporto e di stimolo nei confronti della pubblica autorità, attraverso valutazioni, proposte e studi, al fine di realizzare una maggiore presenza dei manager nei problemi del territorio in cui operano;
- h) di curare l'assistenza morale e materiale della categoria, favorendo anche le iniziative e le istituzioni dirette alla preparazione dei giovani ai compiti manageriali e quelle dirette all'assistenza e supporto degli associati in mobilità e/o in cerca di nuova occupazione anche tramite convenzioni con Enti e Società professionali;
- i) di promuovere attività di carattere tecnico e culturale per consolidare la cooperazione tra i soci e di porre la loro competenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Paese;

- j) di istituire Rappresentanze Sindacali aziendali dei dirigenti e Quadri e coordinarne l'attività;
- k) di dare assistenza amministrativa in campo previdenziale e assicurativo ai superstiti dei soci pensionati o deceduti in attività di servizio.

Art. 3 Federmanager Alessandria aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (Federmanager), alle condizioni previste dallo Statuto della Federazione stessa e, tramite questa, alla Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.).

Art. 4 Federmanager Alessandria aderisce all'Unione Regionale dei Sindacati Dirigenti di Aziende Industriali del Piemonte (Federmanager Piemonte - FePi) con sede in Torino.

Sezione 2

SOCI

Art. 5 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, i dirigenti e i Quadri apicali in servizio ed in quiescenza secondo i criteri di appartenenza meglio definiti all'Art. 2 comma b) di cui sopra in servizio sono tutti coloro che rivestano o abbiano rivestito (senza aver ancora raggiunto i requisiti per la quiescenza) la qualifica di dirigente o di Quadro Apicale ai sensi dell'articolo 2095 C.C. e siano di buona condotta morale, civile e sociale. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager.

Possono far parte dell'Associazione le figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo in base alle previsioni dello Statuto federale.

In quiescenza sono coloro che hanno ricoperto le qualifiche di cui sopra e che hanno cessato il servizio attivo.

Il socio, in caso di cessazione dalla funzione ricoperta in azienda, può chiedere di rimanere iscritto all'Associazione, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza alla stessa Federmanager Alessandria.

Coloro che continuano un rapporto di lavoro dipendente pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 6 Tutti i soci hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali. L'iscrizione a Federmanager Alessandria è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati, che non abbiano stipulato accordi federali, nonché con l'esercizio di cariche sindacali in organizzazioni imprenditoriali comportanti una posizione di controparte in rapporto all'attività sindacale di Federmanager Alessandria e della Federazione Nazionale o, comunque, svolgenti attività contraria agli scopi dell'Associazione.

L'iscrizione agli Ordini ed ai Collegi professionali non determina incompatibilità.

Art. 7 Dell'ammissione dei soci decide in via definitiva ed inappellabile il Consiglio Direttivo.

Art. 8 I soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo annuo nella misura stabilita dai competenti organi federali o nella maggior misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

La corresponsione dovrà avvenire, a pena di morosità, secondo le scadenze deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo dell'iscritto di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi dell'Associazione nell'interesse della categoria e per la salvaguardia dell'etica professionale dei manager.

I Soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da Federmanager Nazionale e da Federmanager Alessandria

L'iscrizione comporta l'adesione all'attività sindacale della Federazione e della stessa Federmanager Alessandria

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dal socio formale comunicazione di dimissioni - a mezzo lettera - entro e non oltre il 30 settembre.

Il socio dimissionario, fatta eccezione per il trasferimento ad altra associazione territoriale, è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in cui sono presentate le dimissioni.

Art. 10 La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) morosità nel versamento del contributo annuo oltre i termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

Sezione 3

ORGANI E STRUTTURE

Art. 11 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente ed i Vicepresidenti
- d) Il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori Dei Conti

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), e) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione.

La stessa composizione, nei termini stabiliti all'art. 14, viene applicata per l'Assemblea.

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività associativa.

Sezione 4

ASSEMBLEA

Art. 12 L'assemblea è costituita dai i soci regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'Art. 10.

Essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente anziano.

L'assemblea delibera per:

- a) votazione formale;
- b) referendum

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire di volta in volta a quale delle due forme ricorrere.

Art. 13 L'assemblea è Ordinaria o Straordinaria

L'assemblea ORDINARIA deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro il primo semestre con i seguenti compiti:

- a) dare direttive generali sull'attività dell'Associazione, esprimere pareri, proposte e voti sull'attività della medesima e degli organi direttivi
- b) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) approvare i bilanci annuali consuntivi.

L'assemblea STRAORDINARIA è chiamata a deliberare su quanto segue:

- a) eventuali modifiche dello Statuto, che possono essere presentate da almeno un terzo dei soci, oppure su proposta del Consiglio Direttivo; per poter validamente deliberare è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti
- b) eventuale scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori. da decidere con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e da sottoporre a successiva ratifica per referendum.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per le strutture, gli Organi ed Organismi dell'Associazione, nonché per tutti gli iscritti.

Art. 14 Le Assemblee sono convocate dal Presidente con lettera o fax o telegramma o tramite e-mail, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La lettera di convocazione dovrà indicare oltre all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione, nonché gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente più della metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella stabilita per la prima e l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

I Soci si possono fare rappresentare - con delega scritta - da altro Socio che potrà esercitare un numero massimo di tre deleghe.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al successivo comma.

Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

Art. 15 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Per l'elezione alle cariche sociali, sarà sufficiente la maggioranza relativa a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni per referendum sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16 Nel caso di votazione per "referendum", la lettera con la quale vengono inviate le schede deve contenere, oltre alla precisazione che trattasi di votazione per "referendum" e l'indicazione dell'ordine del giorno, anche l'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede.

La chiusura delle votazioni per "referendum" non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire al luogo stabilito entro il termine fissato.

Le procedure per le operazioni di cui sopra sono disposte dal Consiglio Direttivo e comunicate ai soci, in modo da garantire l'autenticità e l'assoluta segretezza delle votazioni.

Lo scrutinio sarà eseguito da una Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente composta di tre membri effettivi più due supplenti, tutti soci di FEDERMANAGER Alessandria e in regola con il contributo sindacale associativo.

Non potranno fare parte della Commissione Elettorale i soci che si presentino candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione 5

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è formato da undici soci e dovrà essere costituito in modo che i relativi componenti siano ripartiti tra dirigenti in servizio e pensionati in misura il più possibile proporzionale alla situazione associativa ed alla rappresentatività territoriale.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Associazione tende al rispetto della parità di genere nella propria struttura istituzionale, anche attraverso organismi statutari quali Federmanager Minerva

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) presentazione delle liste dei candidati in ordine alfabetico con indicazione dell'ultima ditta di appartenenza, nonché della situazione di dirigente in servizio o in pensione;
- b) ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze globali tra i candidati di cui alla precedente lettera a) o altri di sua preferenza, non superiore alla metà dei consiglieri più uno, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 lettera l);
- c) in caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, subentreranno nell'ordine i primi esclusi sino ad un massimo di cinque componenti; in caso di parità di voti subentrerà il più anziano di iscrizione associativa;

d) qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti contestualmente le dimissioni o qualora il numero dei subentri di cui alla precedente lettera c) superi il numero di cinque, in entrambi i casi si dovrà procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti ed il Tesoriere;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) disporre, su proposta del Presidente, l'ordinamento dei servizi dell'Associazione e delle relative spese di funzionamento;
- d) promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dell'immagine dell'Associazione all'esterno, anche attraverso la partecipazione ad attività culturali e sociali indette in sede territoriale;
- e) discutere i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Tesoriere e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma dell'attività del nuovo anno predisposta dal Presidente;
- f) deliberare, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, eventuali maggiorazioni del contributo sindacale associativo, specificando le particolari esigenze che lo richiedono;
- g) deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitali;
- h) designare i rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio di FePi;
- i) proporre i nomi dei soci per il Consiglio Nazionale Federmanager tramite FePi, nonché per Enti ed organismi di carattere provinciale, regionale e nazionale e per la Delegazione Provinciale C.I.D.A.;
- j) deliberare sull'ammissione, sull'espulsione dei soci a norma dell'art. 10 e dichiarare la decadenza dei consiglieri nei casi previsti dall'art. 31;
- k) proporre all'assemblea straordinaria eventuali modifiche dello Statuto;
- l) predisporre le modalità, procedure e numero dei posti riservati ai dirigenti e Quadri Apicali in servizio e pensionati per il rinnovo degli organi associativi, garantendo a tutti gli iscritti la facoltà di presentare la propria candidatura.
- m) indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari alla scadenza del triennio.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente riterrà opportuno convocarlo o quando almeno quattro componenti lo richiedano con istanza motivata.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante comunicazione, con fax o telegramma o tramite e-mail da inviare ai membri sette giorni prima del giorno fissato per la riunione: nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

In caso di urgenza e per comprovati motivi, il Presidente, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, è autorizzato a convocare il Consiglio, con gli stessi strumenti sopraindicati, senza alcun preavviso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno sei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti (con l'esclusione degli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono, altresì, partecipare, con solo voto consultivo, i Revisori dei Conti.

Sezione 6

PRESIDENTE e VICEPRESIDENTI

Art. 20 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. e concedere deleghe ai componenti il Consiglio.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle loro deliberazioni; sovrintende al funzionamento degli uffici e dà disposizione per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

Nei casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica delle decisioni adottate alla prima riunione del medesimo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vicepresidenti, in ordine di anzianità associativa. Qualora l'assenza durasse oltre un anno egli è considerato decaduto ed è dovere del Vicepresidente facente funzioni di convocare, nei successivi trenta giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 21 Il Presidente, ed i Vicepresidenti possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, che deve deliberare con la maggioranza qualificata di almeno sette componenti.

Sezione 7

TESORIERE

Art. 22 Il Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 23 Il Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo, che deve deliberare con la maggioranza qualificata di almeno sette componenti.

Sezione 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti contestualmente con la stessa procedura dei componenti del Consiglio Direttivo

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a tre e sono proclamati effettivi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi in graduatoria.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria, effettuano verifiche contabili, riscontrano l'esattezza e l'adeguatezza dei bilanci e li controfirmano. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sezione 9

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 25 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili in proprietà e dagli avanzi economici di gestione.

Al Tesoriere è affidata la gestione patrimoniale.

Art. 26 L'esercizio economico - finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 27 Il Tesoriere dovrà predisporre, in tempo utile il bilancio preventivo dell'esercizio successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 Il bilancio consuntivo d'esercizio, lo stato patrimoniale e le annesse relazioni dei Revisori dei Conti devono essere predisposte entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

I citati documenti devono essere tenuti a disposizione dei soci, presso la sede, almeno quindici giorni prima dell'assemblea alla quale dovranno essere sottoposti per l'approvazione.

Sezione 10

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29 Le sanzioni disciplinari deliberabili dal Consiglio Direttivo sono:

- a) la censura;
- b) l'espulsione dall'Associazione.

Art. 30 La sanzione disciplinare della censura si applica al socio qualora questi non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica al socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione, nel qual caso verrà data preventiva comunicazione all'interessato della procedura in corso, consentendo allo stesso di presentare direttamente sue eventuali osservazioni al riguardo. La decisione finale del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Sezione 11

NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo avvengono:

- a) per alzata di mano o sistemi equivalenti;
- b) per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti

Tutte le cariche negli organi dell'Associazione sono elettive.

Alle votazioni possono concorrere solo gli iscritti in regola con il pagamento del contributo associativo. Il diritto di voto e di candidarsi a qualsiasi carica dell'Associazione è sottoposto alla stessa condizione.

Art. 32 I componenti del Consiglio Direttivo decadono e non sono rieleggibili per il mandato in corso qualora non partecipino, per ragioni non connesse ad impegni sindacali preventivamente fissati o per giustificati motivi, a tre riunioni consecutive o comunque totalizzano cinque assenze in un anno.

Art. 33 L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da parte di apposita ASSEMBLEA STRAORDINARIA con voto favorevole di almeno i TRE QUARTI dei Soci; non è ammesso il ricorso al voto per delega.

La delibera di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

In conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 4.12.1997 n.460, l'Associazione:

- a) non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione sia imposta dalla legge;
- b) dovrà devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.5 comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dall'art.20 del presente Statuto;
- d) dichiara intrasmissibili e non rivalutabili le quote associative.

Art. 34 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle condizioni previste nello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Federmanager)

Norma di applicazione

Le norme del presente Statuto trovano applicazione a decorrere dalla loro approvazione a seguito di votazione referendaria a tale scopo.